

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	845
Per le vittime degli incidenti ferroviari:	
ROASIO	845
MATTARELLA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	846
PRESIDENTE	846
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220);	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820);	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819);	846
PRESIDENTE . 846, 847, 848, 850, 851, 853, 854 855, 856, 857, 858, 859, 861, 862, 863, 865 866	
FRANCAVILLA . 847, 853, 854, 855, 856, 857 858, 859, 860, 862	
MATTARELLA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> 847, 848, 852, 854, 855, 856 857, 858, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 866	
BOGONI 847, 851, 863	
RUBEG 848, 849	
CAPPUGI 849, 850, 851, 852, 854, 855, 857, 859 860, 861, 864, 865, 866	
CALANDRONE PACIFICO 849, 850, 857, 859, 860	
SANTI . 850, 851, 852, 858, 860, 861, 862, 864 865, 866	
BIMA, <i>Relatore</i> 852, 858, 860, 864	
MANIERA 858	
CACCIATORE 858, 861, 862, 864, 866	
SCALIA 859	
CONCETTI 862	

PAG.

CECCHERINI	864
COLASANTO	864

Votazione per appello nominale:

PRESIDENTE	; 853
----------------------	-------

La seduta comincia alle 16,45,

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bensi, Borsellino, Burato, Cavaliere Stefano, Concas, Durand de la Penne, Farinet, Fiorentino, Gatto, Moscatelli, Sala, Simonini, Viale e Vigo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Elena Caporaso Gatti, Carcaterra, Scalia, Ida Matarazzo, Fora, Del Vescovo, Berloffia, Santi, De Capua, Silvestri, Turchi, Ceccherini, Concetti e Cortese Guido.

Per le vittime degli incidenti ferroviari.

ROASIO. Prima di iniziare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, desidero inviare l'espressione della nostra solidarietà alle vittime degli incidenti ferroviari che si sono verificati in questi ultimi tempi e che tanta eco hanno suscitato nella opinione pubblica.

La Commissione non può non apprezzare che il Ministro dei trasporti abbia sentito il bisogno di fare una dichiarazione alla stampa per dare una spiegazione di questi fatti e ritengo che la Commissione dovrebbe invitare il Ministro ad esporre quanto prima una relazione sugli incidenti, sulle cause che li hanno determinati e sui provvedimenti che si inten-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

dono adottare per impedirli. Invito pertanto il nostro Presidente a farsi interprete di questo desiderio presso il Ministro dei trasporti.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si associa alle espressioni di cordoglio manifestate dall'onorevole Roasio.

PRESIDENTE. A nome della Commissione mi associo con animo commosso alla commemorazione dei colpiti. Provvederò senz'altro a invitare l'onorevole Ministro dei trasporti, secondo il desiderio espresso dall'onorevole Roasio, a fornire i necessari chiarimenti alla nostra Commissione con l'intesa che per il momento la Commissione continuerà i propri lavori sull'argomento all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Ordinamento delle carriere del personale del ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820); Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici » e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele « Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », « Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta era stato approvato l'articolo 11. Passiamo all'articolo 12.

CAPO III. — RAPPORTO INFORMATIVO.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per i personali delle carriere direttive dell'amministrazione centrale e per i capi degli uffici periferici).

Il rapporto informativo di cui all'articolo 42 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato.

a) per gli impiegati dell'amministrazione centrale con qualifica di ispettore ge-

nerale, di direttore di divisione e di direttore di sezione o equiparata, dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono,

b) per gli impiegati dell'amministrazione centrale con qualifica inferiore a direttore di sezione o equiparata, dal direttore di divisione da cui dipendono.

c) per gli impiegati con funzioni di direttore provinciale e di direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) per gli impiegati con funzioni di direttore di centro automezzi e di direttore di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente,

e) per gli impiegati con funzioni di capo di ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore tecnico dell'Azienda stessa.

Il giudizio complessivo è espresso, per gli impiegati di cui alle lettere a), c) ed e) del precedente comma, dal Consiglio di amministrazione per gli impiegati previsti dalla lettera b) dal capo servizio principale o dall'ispettore generale da cui essi dipendono, e per gli impiegati previsti dalla lettera d) dal direttore generale.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto il seguente articolo 12-bis

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale della prima categoria di esercizio dell'Amministrazione centrale e periferica).

Per gli impiegati della prima categoria di esercizio, di qualifica non inferiore a direttore principale e ispettore di ragioneria o equiparati, il rapporto informativo e il giudizio complessivo sono compilati direttamente dal capo del servizio dal quale dipendono o dall'ispettore generale preposto al servizio cui sono applicati, se dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, e dal direttore tecnico, se dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per gli impiegati della prima categoria di esercizio con qualifica inferiore a quella di direttore principale di ragioneria ed equiparati, il rapporto informativo è compilato dal

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

direttore di sezione; il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione.

Per gli impiegati della prima categoria di esercizio di qualifica non inferiore a direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparati, in servizio presso l'amministrazione periferica, il rapporto informativo è compilato dal capo del personale ed il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale.

Il rapporto informativo per gli impiegati della prima categoria di esercizio, di qualifica inferiore a quella di direttore principale di ragioneria ed equiparati, in servizio presso l'amministrazione periferica, è compilato dal capo dell'ufficio da cui essi direttamente dipendono; il giudizio complessivo è compilato dal capo del personale.

FRANCAVILLA. Onorevole Presidente, in sede di Comitato sono state esaminate alcune questioni. In quella occasione il Governo fece sapere che il nostro articolo 12-bis sarebbe stato accettato sia pure con alcune modifiche e qualche riserva.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto l'ultimo comma con qualche modifica, ma prima dobbiamo risolvere il problema fondamentale.

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorda, gli articoli 2 e 6 sono stati accantonati. Poiché essi trattano materia affine a quella dell'articolo 12-bis, facciamo una unica discussione generale e vediamo quali sono le proposte di modifica che il Governo accetta e quali quelle che non accetta. Risolviamo la questione una buona volta per sempre cosicché applicheremo il principio ogni volta che ad esso si farà richiamo.

BOGONI. L'onorevole Ministro ha già detto che accetta l'ultimo comma del nostro articolo aggiuntivo. Ma una questione di principio divide i membri di questa Commissione. Noi di questa parte in molti dei nostri emendamenti abbiamo portato il principio organizzativo della stessa azienda postelegrafonica, cioè l'introduzione delle tre categorie d'esercizio. Il problema di fondo è un problema di principio sul come si vuole organizzare l'azienda postelegrafonica, se essa deve avere carattere industriale o solamente burocratico.

Già la legge delega all'articolo 9, riferendosi alle condizioni speciali di alcune categorie di statali (postelegrafonici, ferroviari, ecc.), riconosceva la necessità di una differenziazione reale dalle altre categorie.

Nel disegno di legge in esame differenziazioni vere e proprie non vi sono. Per questo motivo noi abbiamo insistito nel nostro vec-

chio concetto (sono anni che discutiamo di questo problema) delle categorie di esercizio e della rivalorizzazione non solo delle categorie medesime, ma anche dell'azienda postelegrafonica, e nella necessità di dare una impostazione più reale, cioè più economica all'azienda in parola. Ecco perché in questa sede noi insistiamo sui nostri vecchi principi che d'altronde, se non vado errato, erano e sono principi condivisi da elementi di altri settori.

FRANCAVILLA. Già nel corso della discussione generale noi avevamo richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che i nostri emendamenti consideravano il carattere industriale dell'azienda, come ha rilevato l'onorevole Bogoni, diverso da quello degli altri dicasteri, riconosciuto dalla legge delega, la quale appunto ha fissato un principio in deroga all'articolo 9. Quindi la esigenza della riforma dei servizi, prima ancora di procedere alla riforma delle carriere, era già stata sottolineata. La questione è stata in linea di massima confortata anche dall'intervento di deputati non di nostra parte. Lo stesso onorevole Bima nella sua relazione rilevava tale esigenza, e a questa esigenza il Governo avrebbe dovuto provvedere.

La legge delega fissa appunto le quattro categorie di carriera cosiddetta direttiva. Poiché l'azienda postelegrafonica ha una caratteristica diversa da quella delle altre amministrazioni statali, con la nostra impostazione noi vogliamo far assumere ad essa il carattere di una azienda industriale. Vi sono elementi che sono inquadrati nell'azienda postelegrafonica alla pari delle carriere del dattilografo, del fattorino o dell'usciera degli altri ministeri, pur avendo funzioni e caratteristiche diverse. Tutti sappiamo che l'impostazione stessa dell'azienda postelegrafonica ha una caratteristica industriale, di incremento, quindi di tipo produttivo, che deve essere riconosciuta come tale, il che porta al riconoscimento di funzioni particolari. Di qui il problema della rivalutazione delle funzioni. Perciò è possibile giungere, poiché siamo in fase di discussione del disegno di legge per la riforma delle carriere, ad una soluzione. Abbiamo già rilevato che questo disegno di legge non potrà avere purtroppo neppure il carattere definitivo che si vuole dare perché manca della logica conseguenza dalla quale avrebbe dovuto scaturire, cioè della riforma dei servizi.

Vogliamo allora, sia pure in termini non del tutto definitivi, dare una sistemazione che abbia un carattere più solido e più stabile a questa categoria? Vogliamo cioè derogare,

come è indicato all'articolo 9 della legge delega, creando non quattro, ma tre categorie di esercizio? È possibile giungere ad una conclusione di questo tipo? Io credo di sì, onorevole Presidente, se guardo a tutti gli accordi che precedentemente sono intercorsi tra le varie organizzazioni. D'altra parte a questo riguardo vi era stato uno sciopero unitario e vi era stata una conclusione unitaria cui erano giunte le diverse organizzazioni sindacali: C.I.S.L., U.I.L. e C.G.I.L.: le categorie di esercizio dovevano essere tre. Questo principio seguono quasi tutti i nostri emendamenti. Ora il Governo ci dice che non può derogare a quanto già fissato e ci troviamo anche di fronte al fatto che alcuni impegni, precedentemente presi da alcune organizzazioni sindacali, vengono sacrificati sull'altare della fretta nell'approvazione del provvedimento. È evidente che anche noi abbiamo fretta di vedere approvato il provvedimento, anche perché esso deve essere poi esaminato dal Senato.

Però su questo principio la nostra posizione è irriducibile, e su questo noi ci batteremo in maniera particolare. Ecco perché su di esso poi richiederemo un voto particolare, che valga a illustrare ai postelegrafonici la situazione.

I postelegrafonici sono interessati, sì, all'approvazione del provvedimento, ma sono anche interessati a che il provvedimento stesso venga approvato con alcuni emendamenti, e soprattutto con l'accettazione di questo principio particolare.

PRESIDENTE. Sull'età ci siamo messi d'accordo: 30 anni e non 25. La divergenza verte sull'inciso « personale esecutivo specializzato dei servizi telefonici » e sull'aggiunta « personale di seconda categoria ».

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Evidentemente il problema involge una questione di principio, che deve essere risolta una buona volta. Quindi discutiamolo nella maniera più ampia, ma sia chiaro che, una volta presa una decisione, essa resta ferma e definitiva.

RUBEO. Vorrei aggiungere qualche considerazione a quanto hanno detto i colleghi Francavilla e Bogoni.

Vorrei ricordare che, sulla necessità di un ordinamento diverso per i postelegrafonici, era stato raggiunto, in sede sindacale, un accordo unitario; e prima ancora che si arrivi a un voto, vorrei ricordare ai colleghi, e in particolare ai rappresentanti della C.I.S.L., un impegno preciso. Infatti, essendo tutti i postelegrafonici orientati, in maniera unanime,

verso un ordinamento di tipo diverso da quello proposto dal Governo, le organizzazioni sindacali molto opportunamente avevano fatto propria questa posizione, stilando un accordo sottoscritto dai dirigenti sindacali della C.I.S.L. e della C.G.I.L., accordo nel quale, fra l'altro, si legge:

« I sottoscritti..., nella loro qualità di responsabili degli uffici studi delle organizzazioni sindacali, nelle riunioni tenutesi in questi ultimi tempi per esaminare il problema in ordine alle carriere e allo stato giuridico del personale postelegrafonico, hanno trovato concordanza di massima sui punti che seguono:

1°) suddivisione delle funzioni, in campo postelegrafonico, in due grandi raggruppamenti: a) funzioni di ufficio; b) funzioni dell'esercizio postelegrafonico.

Nel primo raggruppamento dovranno inquadrarsi tutte quelle mansioni che sono comuni alle altre amministrazioni dello Stato, secondo la distinzione già prevista dal decreto 11 gennaio 1956, n. 16, in carriera direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria. Nel secondo raggruppamento dovranno invece inquadrarsi le funzioni tipicamente postelegrafoniche, distinte in tre settori fondamentali e in quadri di specializzazioni, con diritto alle 7 ore di lavoro giornaliero e con trattamento giuridico ed economico connesso alla natura delle mansioni svolte.

Per quanto concerne il trattamento economico del personale inquadrato nel secondo raggruppamento, dovrà tenersi come punto di riferimento per le attuali tre categorie il contenuto della legge n. 858 del 1949, nell'intesa che su tale base venga riequilibrato il trattamento economico delle altre categorie. Per quanto riguarda il trattamento del personale in servizio, dovrà prevalere il criterio del diritto all'opzione, ai fini di far salvi i diritti acquisiti.

Infine si postula l'esigenza di una rappresentanza sindacale unitaria, e non per gruppi o categorie di personale, sia nei consigli di amministrazione che nella commissione di avanzamento ».

Era stato raggiunto, quindi, un accordo di massima, un accordo che però oggi i deputati della C.I.S.L. sembra non vogliano più riconoscere, mentre le categorie restano di questo parere.

In sede di sottocomitato, su questa questione abbiamo notato delle titubanze da parte dei deputati della democrazia cristiana: vogliamo augurarci che, in questa sede, l'accordo allora raggiunto venga mantenuto.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

CAPPUGI. Evidentemente si cerca di trovare argomenti polemici contro i deputati che, si badi bene, non sono eletti dalla C.I.S.L., ma che, militando nel settore sindacale, hanno, accanto a responsabilità politiche, una sensibilità e una rappresentatività sindacale.

Il verbale, che è stato letto e che effettivamente reca la firma anche di rappresentanti del sindacato postelegrafonici aderente alla C.I.S.L., si riferisce a una riunione che ebbe luogo al livello degli uffici studi. È evidente che, in sede di studio, le organizzazioni sindacali trovano facilmente, nell'interesse delle categorie rappresentate, una base di unità nel porre le richieste, ai fini delle rivendicazioni.

Qui però siamo in sede legislativa e dobbiamo attenerci alla realtà, cercando di non portare troppo oltre questa discussione, poiché è bene che questa legge venga approvata anche dal Senato prima che la legislatura finisca.

In quella riunione si postulò la necessità di distinguere quelle mansioni, analoghe a quelle di tutti gli altri impiegati dello Stato, dalle altre che sono peculiari dell'attività dell'azienda postelegrafonica.

In seguito, quelli che furono i risultati conseguiti dai suddetti uffici studio passarono in una fase più responsabile, cioè presso le organizzazioni: avvennero delle trattative, vi furono dei contatti con rappresentanti di Governo e ci si rese perfettamente conto che, dal punto di vista dell'armonia dell'ordinamento delle carriere, la legge delega aveva stabilito dei binari assai precisi, al di là dei quali non era possibile andare. Allora noi, con quel senso di aderenza alla realtà che deve essere proprio dei sindacalisti, ci ponemmo il problema, nell'ambito della legge delega, di ottenere il massimo per questa categoria. Si è così ottenuto che nella carriera direttiva sono stabiliti due ruoli speciali per mansioni particolari, in relazione alle funzioni; nella carriera di concetto vi sono altri due ruoli speciali, che corrispondono, in sostanza, a quelle che erano le distinzioni delle tre categorie; per quanto riguarda il personale subalterno sono stati fissati tre ruoli speciali.

In sostanza ci si è resi conto — anche nel corso di riunioni di base — che conveniva accettare questa che è effettivamente una netta distinzione, sia pure nell'ambito delle quattro carriere classiche della legge delega, perché in tal modo si viene effettivamente incontro alle richieste del personale. Infatti, per questi ruoli speciali sono stabiliti coefficienti economici che differenziano il trattamento, e

questa differenziazione economica è sostanzialmente una deroga alla legge delega.

Inoltre, vi sono norme che differenziano lo sviluppo della carriera di questi sette ruoli. In altre parole, visto che il problema fondamentale della distinzione delle tre categorie speciali non si poteva inquadrare nello schema generale della legge delega, la C.I.S.L. ha aderito allo schema governativo, pur rammaricandosi di non aver potuto ottenere il massimo, ma rendendosi conto che quel massimo sarebbe stato impossibile ottenere, in quanto cozza contro i principi fondamentali della legge delega.

RUBEO. Ella sa che ai tempi del Governo Segni, quando le organizzazioni sindacali, in maniera unitaria, hanno prospettato una diversa soluzione, fu espresso un parere favorevole alla nostra impostazione.

CAPPUGI. Ciò vuol dire che vi sono ministri e sottosegretari che, quando fanno i sindacalisti, sono più arditi di noi.

Quando vi è un Ministro della riforma che è posto nel Governo a tutela dei principi generali della legge delega, anche il Ministro delle poste e telecomunicazioni, pur rendendosi conto della opportunità di assumere una certa impostazione, deve pur sempre tenerne conto.

CALANDRONE PACIFICO. Le conclusioni cui arriverà la Commissione sul problema che in questo momento si sta discutendo, precluderanno, ove fossero adottate sulla base del punto di vista della maggioranza, l'accoglimento di una serie di emendamenti tendenti a migliorare la posizione giuridica, normativa, previdenziale ed economica dei lavoratori interessati. Bisogna considerare bene questo elemento prima di giungere a una decisione di tanta importanza: gli emendamenti che verrebbero preclusi contengono non solo le aspirazioni della totalità dei dipendenti dell'amministrazione delle poste, ma assumono il carattere di una norma di pubblico interesse, perché è interesse della collettività che un servizio così importante funzioni bene.

L'affermazione fatta dall'onorevole Cappugi farebbe supporre, ove rispondesse a verità, che l'articolo 9 della legge delega escluda questa possibilità, mentre invece la prevede. Quell'articolo ha valore di fissazione di criteri non solo per i postelegrafonici ma anche per i ferrovieri e per i dipendenti della pubblica istruzione. Ora in questa materia il Governo si orienta ad affermare una tesi esattamente opposta a quella dell'onorevole Cappugi, come è dimostrato dal fatto che il progetto di ri-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

forma della scuola presentato dal Governo si limita a considerare gli aspetti economici, dovendosi ancora risolversi la riforma di impostazione. E inoltre i ferrovieri sono ancora in discussione aperta con il Governo in attesa che esso riveda il disegno di legge già elaborato. Altrettanto avrebbe potuto accadere per i postelegrafonici se un nostro sottocomitato avesse avuto a disposizione un tempo maggiore e avesse potuto prendere in esame la proposta del nostro Presidente Jervolino ed è veramente strano che il sindacalista onorevole Cappugi ponga una preclusiva che il Governo non poneva e che di fatto non sussiste.

Che non vi siano preclusive e che le nostre proposte siano pienamente nell'ambito della legge delega, ai fini di adeguare le carriere all'effettivo servizio prestato e al funzionamento dei servizi in ordine all'interesse pubblico, è dimostrato da quanto afferma lo stesso relatore al presente disegno di legge, quando rileva come le caratteristiche della azienda per una gran parte (e abbiamo ragione di ritenere che questa parte si aggiri sul 90 per cento) siano di carattere industriale o commerciale. Servizi di banca, di deposito valori, di banco-posta sono appunto tipici di una impresa di tipo privatistico. Appunto per questo è stata rivolta da più parti la richiesta di una riforma dei servizi che, se non è avvenuta come tale, di fatto è in alto attraverso la meccanizzazione dei servizi, che modifica radicalmente la vecchia struttura dell'azienda.

Approvare il disegno di legge così come ci viene presentato equivale a regolamentare la carriera dei postelegrafonici sulla base dei servizi postali di trenta anni fa! Occorre invece adeguare il servizio alle mutate esigenze dei tempi. Quando si afferma che oggi il problema si risolve con la istituzione dei sette ruoli speciali per le prime tre categorie, si dimentica la quarta categoria, quella « ausiliaria ». Chiamiamo « ausiliaria » del servizio delle poste una categoria, come è quella dei portalettere, che ha una funzione non solo esecutiva ma sostanziale se non vi è il portalettere, anche se vi è il direttore generale, la posta non arriva! La soluzione temporanea del problema attraverso ruoli speciali non interessa questa categoria fondamentale che viene a essere tenuta in posizione economica notevolmente inferiore a quella delle altre categorie.

CAPPUGI. Prima di fare certe affermazioni, occorre guardare la tabella dei coefficienti, dalla quale si deduce che vi è un trattamento sostanziale più favorevole del passato. Non si può fare del puro nominalismo.

CALANDRONE PACIFICO. Do atto all'onorevole Cappugi che vi è un miglioramento della posizione economica, ma si tratta di un riconoscimento ancora parziale. Occorre modificare sostanzialmente la posizione della categoria.

Quanto alle conseguenze che questa preclusione potrà avere sulla questione di principio, dobbiamo stare attenti a non creare preclusive di fondo, a noi imposte dalla procedura, a questioni sostanziali che possono invece essere discusse in sede di categoria. Ciò non agli effetti della carriera ma agli effetti della sistemazione economica, giuridica, previdenziale di singoli gruppi di lavoratori. Talune loro esigenze potrebbero trovare appagamento attraverso ruoli e categorie speciali. Su questo punto tengo a richiamare l'attenzione della Commissione anche perché le conseguenze di una impostazione, a nostro avviso, errata, potrebbero essere gravi per tutta la categoria.

Sollevata la questione di fondo, mi riservo di sottolineare nel merito la gravità di questa preclusione, se resterà valida *in toto*.

PRESIDENTE. Purtroppo in ogni articolo si fa un richiamo a tale questione e ora dobbiamo trovare un metodo di lavoro, poiché non vi è alcun articolo nel quale siano precisate le categorie dei dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Se vi fosse, lo metterei in votazione e la questione sarebbe risolta. Quindi non ci resta che porre in votazione gli articoli secondo il loro ordine.

SANTI. Desidero fare una breve osservazione, anche perché gli argomenti a sostegno degli emendamenti presentati da questa parte mi paiono sufficientemente convincenti. L'onorevole Rubeo, quando ha dato lettura del testo delle intese intervenute fra i responsabili degli uffici studi delle due organizzazioni di categoria aderenti rispettivamente alla C.I.S.L. e alla C.G.I.L., non credo che avesse il piacere particolare di instaurare una polemica, ma semplicemente ritengo che egli volesse richiamare la Commissione a quelle che sono le legittime esigenze ed aspettative del personale. Noi qui stiamo discutendo un disegno di legge che tratta della sorte dei postelegrafonici. Se noi vogliamo assolvere il nostro dovere di legislatori con la necessaria responsabilità, dobbiamo tener presente quali sono le legittime e per altro attese rivendicazioni della categoria. Se questo è un criterio di carattere generale che deve ispirare l'azione di tutti, è anche un criterio che deve in modo particolare essere presente a chi per ragioni

particolari si trova a svolgere insieme con la attività politica una attività di carattere sindacale.

È chiaro che i postelegrafonici sono stati unanimi nel rivendicare che le funzioni in campo postelegrafonico siano suddivise in due grandi raggruppamenti: le funzioni di ufficio e le funzioni che derivano direttamente dall'esercizio postelegrafonico, dal carattere industriale dei servizi dell'azienda.

Su questo criterio desidero ribadire che si trovò d'accordo anche il Governo Segni. Il che vuol dire che le difficoltà che ora vengono poste innanzi, e precisamente il riferimento alla legge delega, erano state superate. Evidentemente la legge delega è una legge che, come ogni legge, può essere interpretata estensivamente o restrittivamente.

CAPPUGI. Non è mai stato approvato un disegno di legge dal Governo con codesta impostazione. Quindi è inutile fare riferimento al Governo. Vi era un Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il quale ha detto se riesco a vararlo, accetto il principio.

SANTI. L'allora Ministro rappresentante del Governo in carica accettò l'impostazione che davano le organizzazioni sindacali. Adesso il Governo cambia parere. Noi restiamo della precedente opinione e crediamo che della stessa opinione restino i postelegrafonici tanto più che, a nostro avviso, una giusta interpretazione dell'articolo 9 della legge delega autorizza il Governo a togliersi da un imbarazzo e da ogni scrupolo in quanto si fa riferimento alle particolari esigenze del servizio pubblico per quanto riguarda la categoria dei postelegrafonici.

Il Governo si rende conto di ciò quando ricorre a quei sette ruoli particolari che dovrebbero sussistere nell'ambito delle diverse carriere. Ma se il Governo con questo viene a riconoscere la giustezza del nostro principio, non vedo perché non si possa andare più avanti e risolvere il problema nella sua sostanza, accettando l'impostazione di dividere le funzioni della categoria dei postelegrafonici, come viene proposto dai nostri emendamenti.

Credo che, qualunque sia l'opinione del Governo, se noi riteniamo giusta una determinata impostazione, abbiamo il dovere di sostenerla fino in fondo, tanto più se vogliamo rispettare quella che è stata su questo argomento la posizione iniziale di tutte le organizzazioni sindacali. Possiamo quindi concludere positivamente con un voto che non indicherà il successo di una parte particolare, ma di tutte le categorie e di tutte le organizzazioni.

Noi possiamo, se vogliamo, tradurre in termini concreti ciò che in linea di principio riconosciamo che sia giusto. Allora, siamo logici e conseguenti. Noi lo siamo, e per questo voteremo a favore degli emendamenti.

BOGONI. Dato che si è parlato di carriere, di categorie di esercizio, è bene che noi precisiamo che cosa intendiamo per categorie di esercizio. Le categorie di esercizio sono: 1^a) funzioni di dirigenza, ragioneria, contabilità, oggi affidate all'attuale gruppo B, e che corrisponderebbe alla carriera direttiva, attuale gruppo A; 2^a) contabili, operatori, ecc., oggi gruppo C e che corrisponde alla carriera di concetto, funzioni di segreteria; 3^a) ripartitori, addetti al recapito, messaggeri, guardafilii, autisti ecc., che corrisponde alla carriera esecutiva (funzioni di archivio, protocollo e copia). Accanto a queste categorie di esercizio vi sono quattro categorie burocratiche: direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

CAPPUGI. Poiché l'onorevole Santi ha parlato di coerenza, debbo dirgli che prima di ripiegare sulla accettazione della impostazione che è stata data nel disegno di legge alla soluzione di questo problema, le organizzazioni sindacali non si sono limitate a discutere al vertice: noi abbiamo interpellato le nostre categorie interessate, abbiamo spiegato la situazione, abbiamo ottenuto in sede sindacale la autorizzazione a ripiegare sull'attuale posizione. Perciò noi siamo altrettanto coerenti di voi perché praticamente noi abbiamo spiegato prima la necessità di questo ripiegamento agli organizzati interessati.

Per quanto riguarda le affermazioni dell'onorevole Bogoni rilevo che i due ruoli della carriera direttiva per ispettori di ragioneria e per direttore corrispondono alle categorie che si volevano enucleare dalla carriera generale che è quella direttiva. E lo stesso si può ripetere per le altre categorie. I ruoli sostanzialmente corrispondono alle categorie, ma sono però inquadrati nell'ambito delle quattro carriere generali, per cui nella sostanza, poiché la differenziazione più importante è quella economica, e questa si ottiene con la differenza dei coefficienti, a me pare che la rinuncia sia più formale che sostanziale.

PRESIDENTE. Vorrei semplificare la discussione. Credo che l'articolo 2 lo possiamo votare anche indipendentemente dalla questione di carattere generale, sulla quale ci potremo soffermare specificamente quando discuteremo l'articolo 6. Se l'emendamento proposto non dovesse passare, niente sarebbe pregiudicato. Penso quindi che si potrà porre in votazione l'articolo 2.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

CAPPUGLI. Siccome abbiamo fatto un'ampia discussione sulla questione di principio, propongo che si voti l'articolo 6. Altrimenti si dovrà rifare una nuova discussione. Utilizziamo perciò ai fini dell'economia del nostro lavoro la discussione fatta.

BIMA, *Relatore*. Credo che tutti dobbiamo convincerci di questa discussione nella quale si è accentuato specificatamente il carattere industriale dell'azienda postelegrafonica. Se a dare l'avvio a questa discussione è stata proprio la mia breve relazione, che questo problema ha voluto toccare, ne sono lieto. Penso che questo dibattito nelle sue conclusioni generali certamente darà maggiore forza al Governo e al Ministro per un orientamento e un indirizzo che noi tutti riteniamo veramente salutare per l'avvenire dell'azienda.

Detto questo, io tengo a differenziarmi. Siccome molti hanno preso a prestito la mia parola per attribuirmi dei pensieri e delle conclusioni che non mi sento in questo momento di condividere, desidero rilevare che se noi accentuassimo indefinitivamente il concetto di industrializzazione, certamente noi arriveremmo a delle conclusioni che oggi forse difficilmente potremmo prevedere, ma che ci porterebbero molto lontano dalla discussione e soprattutto dalle conclusioni celeri alle quali noi vogliamo pervenire.

Il carattere industriale dell'azienda delle poste non può prescindere dal carattere pubblico della stessa e siccome quest'ultimo carattere non è a sè stante, ma rientra in disposizioni di carattere generale disciplinanti tutto lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere di tutto il personale statale, noi dobbiamo tener presenti tali disposizioni di carattere generale. È vero che l'articolo 9 dello stato giuridico dà al Governo, e mi pare anche a ragione, la possibilità di differenziare gli organici e le carriere del personale delle aziende pubbliche a carattere industriale ma è anche vero che quest'articolo deve essere usato *cum grano salis* per non creare dei precedenti che potrebbero essere invocati e che potrebbero anche sconvolgere l'ordinamento delle aziende pubbliche a carattere industriale.

Inoltre vi sono due osservazioni da fare: la differenziazione opera attraverso il disegno di legge in modo sostanziale, in quanto vi è la differenziazione dei coefficienti, perciò nella sostanza, per quanto riguarda l'attribuzione degli stipendi, il criterio è già applicato; inoltre il disegno di legge ha una sua propria configurazione e un suo proprio piano finanziario. L'accettazione degli emendamenti che vengono proposti riproporrebbe un problema

che ci porterebbe a cercare la copertura, il che certamente ritarderebbe di molto, se non pregiudicherebbe gravemente, l'approvazione del disegno di legge in esame. Insomma, siccome il piano finanziario è stato preparato in ordine a una particolare regolamentazione delle carriere, l'accettazione di diversi criteri ci riporterebbe al problema del reperimento della copertura.

SANTI. Non è esatto l'articolo 87 del disegno di legge dispone infatti che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'amministrazione provvederà con le disponibilità dei propri bilanci.

BIMA, *Relatore*. L'articolo in questione è stato modificato dalla Commissione finanze e tesoro.

In conclusione, pur essendo lodevoli gli intendimenti dei presentatori degli emendamenti, tendenti ad apprestare strutture organiche atte ad accentuare maggiormente il carattere industriale dell'azienda, non posso accettare questi emendamenti, perché questo ci porrebbe nella impossibilità di approvare rapidamente il disegno di legge in oggetto.

Sono questi i motivi per cui il relatore deve esprimere parere contrario.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero dire pochissime cose, poiché in sede di discussione generale mi sono ampiamente soffermato su questo punto.

Poiché si fa riferimento alla legge delega, che è opportuno tenere presente, come una direttiva fissata dal Parlamento, mi permetto di ricordare che l'articolo 9, al quale si fa spesso riferimento, nel prevedere la revisione dello stato giuridico del personale delle poste e telecomunicazioni precisa che ciò andava fatto « osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in relazione alle esigenze del pubblico servizio ». E l'articolo 2 precisa. « Salvo quanto previsto nei successivi articoli, il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato dovrà prevedere il riordinamento delle carriere, distinguendole, in base alla natura, all'importanza dei compiti e al requisito richiesto per disimpegnarli, in a) carriere direttive b) carriere di concetto, c) carriere esecutive, d) carriere di personale ausiliario ».

Quindi, il richiamo alla legge delega ci porta al riconoscimento della ortodossia della tesi governativa. Il Governo, con l'attuale disegno di legge, si è pienamente attenuto ai criteri fissati dalla legge delega, tenendo, però, presente la natura speciale dell'azienda postelegrafonica, ha previsto dei quadri, dei rag-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

gruppamenti di carattere particolare, ma sempre nell'orbita delle quattro categorie fondamentali fissate dalla legge delega e lo ha fatto per venire incontro alle esigenze funzionali, oltre che alle richieste del personale.

Credo di non dover aggiungere altro. Debbo escludere che il Governo avesse accettato, in sede responsabile, posizioni diverse da queste: i precedenti da me trovati lo escludono. Anzi, a questo riguardo vorrei aggiungere che in quest'ultima fase è stato inserito qualche quadro speciale proprio per tener conto degli aspetti tecnici ed industriali dell'azienda, come ha rilevato il relatore. Si tratta infatti di una azienda industriale, ma che fa parte dell'amministrazione dello Stato. Insisto pertanto per il mantenimento del testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2: « Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere del personale ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Bogoni: « di seconda categoria ».

(Non è approvato).

Pertanto, resta approvato il testo governativo fino alle parole « è fissato in anni ».

Sull'età, siamo d'accordo nel fissare trent'anni. Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

« Salvo quanto disposto dall'articolo 5 e ferme restando le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può essere riservata al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche un'aliquota di posti non superiore al ventesimo dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo, al decimo per le carriere di concetto ed al quinto per le carriere esecutive.

Nei confronti di coloro che hanno titolo alle riserve anzidette si prescinde dal limite massimo di età ».

Debbo far presente che la prima parte dell'articolo « Salvo quanto disposto dall'articolo 5 e » deve essere soppressa in conseguenza dell'avvenuta soppressione dell'articolo 5.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo: « Ferme restando le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei concorsi per l'ammissione alle carriere ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Bogoni: « e categorie di esercizio ».

FRANCAVILLA. Chiedo l'appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale dell'emendamento Bogoni.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

L'appello comincerà dall'onorevole Barattolo. Si faccia la chiama.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione.

Presenti	44
Votanti	43
Astenuto	1
Maggioranza	22
Hanno risposto sì	20
Hanno risposto no	23

(La Commissione non approva).

Hanno risposto sì

Bogoni, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cerreti, Fora, Ducci, Francavilla, Graziadei, Jacoponi, Lombardi Carlo, Mancini, Maniera, Reali, Roasio, Rubeo, Santi, Semeraro Santo, Silvestri, Elena Gatti Caporaso e Turchi.

Hanno risposto no.

Berloffo, Bima, Boidi, Carcaterra, Cappugi, Cervone, Colasanto, De Biagi, De Capua, Del Vesco, Lucchesi, Jervolino Angelo Raffaele,

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

Menotti, Murdaca, Petrucci, Pintus, Sensi, Spadola, Sparapani, Cortese, Troisi, Matarazzo Ida e Concetti.

Si è astenuto:

Ceccherini.

Si riprende la discussione del disegno e delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'intero articolo 6 nel testo governativo, così formulato:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 5 e ferme restando le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può essere riservata al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche un'aliquota di posti non superiore al ventesimo dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo, al decimo per le carriere di concetto ed al quinto per le carriere esecutive.

Nei confronti di coloro che hanno titolo alle riserve anzidette si prescinde dal limite massimo di età »

(È approvato).

FRANCAVILLA. Non essendo stata approvata la nostra formula delle « categorie di esercizio » — sulla quale abbiamo impostato tutti i nostri emendamenti — è evidente che nel corso della successiva discussione la nostra parte si riserva di apportare alcune modifiche alla sua precedente posizione, in base alla esigenza di consentire anche ai tecnici — non solo agli amministrativi — di giungere al grado superiore.

PRESIDENTE. Al momento opportuno, onorevole Francavilla, nessuno le vieterà di presentare le proposte che riterrà opportuno.

Passiamo all'articolo 12-bis, proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera.

« Per gli impiegati della prima categoria di esercizio, di qualifica non inferiore a direttore principale e ispettore di ragioneria o equiparati, il rapporto informativo e il giudizio complessivo sono compilati direttamente dal capo del servizio dal quale dipendono o dall'ispettore generale preposto al servizio cui sono applicati, se dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, e dal direttore tecnico, se dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per gli impiegati della prima categoria di esercizio con qualifica inferiore a quella di direttore principale di ragioneria ed equiparati, il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione; il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione.

Per gli impiegati della prima categoria di esercizio di qualifica non inferiore a direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparati, in servizio presso l'amministrazione periferica, il rapporto informativo è compilato dal capo del personale ed il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale.

Il rapporto informativo per gli impiegati della prima categoria di esercizi, di qualifica inferiore a quella di direttore principale di ragioneria ed equiparati, in servizio presso l'amministrazione periferica, è compilato dal capo dell'ufficio da cui essi direttamente dipendono; il giudizio complessivo è compilato dal capo del personale ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo ritiene di poter accettare nella sostanza, seppure con alcune modificazioni, l'emendamento Bogoni. Do pertanto lettura del *sub-emendamento* che propongo e che rappresenta il nuovo testo proposto per l'articolo 12-bis.

« Il rapporto informativo per gli impiegati della carriera di concetto con qualifica inferiore a quella di segretario principale o equiparata in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dal capo dell'ufficio da cui direttamente dipendono.

Il giudizio complessivo è formulato dal capo dell'amministrazione periferica ovvero, nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato da quest'ultimo, dal competente capo del personale ».

FRANCAVILLA. Al nostro emendamento sono stati apportati alcuni mutamenti, sui quali vorrei un chiarimento.

CAPPUGI. L'emendamento Bogoni faceva riferimento al « direttore principale » perché così erano chiamati i direttori nell'impostazione data da quella parte alle categorie. Respinta quella impostazione, il grado corrispondente alla funzione è esercitato da un « segretario ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Quanto contenuto nell'articolo 12-bis rientra già nelle norme generali sull'ordinamento del personale dello Stato. Ogni capo ufficio ha il dovere di stendere il rapporto informativo. La ripetizione proposta dall'onorevole Bogoni aveva la sua ra-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

gion d'essere se fosse stata approvata la impostazione da lui data alle categorie, ma ora non ha più alcuna giustificazione.

FRANCAVILLA. Dopo questo chiarimento, la nostra parte esprime il proprio assenso all'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12-bis, costituito dall'emendamento governativo all'emendamento Bogoni, e del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo senz'altro in votazione.

« Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'amministrazione centrale, il rapporto informativo è compilato dal direttore di divisione da cui dipendono; il giudizio complessivo è espresso dal capo servizio principale o dall'ispettore generale preposto al servizio cui sono applicati per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore tecnico per gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a segretario principale o equiparata, il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione, il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per i personali delle carriere di concetto dell'amministrazione periferica).

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'amministrazione periferica, il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale.

Il rapporto informativo per gli altri impiegati appartenenti alle carriere di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono; il giudizio complessivo è espresso dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia stato da lui stesso compilato.

(È approvato).

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto il seguente articolo 14-bis:

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati della seconda categoria di esercizio).

Per gli impiegati di qualifica non inferiore a capo ufficio, il rapporto informativo è compilato dal direttore della sezione o dal capo del reparto da cui direttamente dipendono; il giudizio complessivo dal capo della divisione o dal capo del personale.

Per gli impiegati con qualifica inferiore a capo d'ufficio il rapporto informativo sarà compilato dal capo dell'ufficio da cui essi direttamente dipendono; il giudizio complessivo è formulato dal direttore della sezione o del reparto.

FRANCAVILLA. Il Governo ci fece a suo tempo sapere che lo accettava con alcune modifiche.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Propongo il seguente testo che sostanzialmente dovrebbe però sostituire anche l'articolo 15 del progetto governativo:

« Per gli impiegati della carriera esecutiva il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione o dal capo del reparto da cui direttamente dipendono; il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione o dal capo dell'amministrazione periferica.

Per gli impiegati alle dirette dipendenze del capo dell'amministrazione periferica il rapporto informativo è da questi compilato; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale ».

CAPPUGI. Si sostituisce l'articolo 15 e si accoglie in sostanza l'emendamento 14-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo proposto dal Ministro.

(È approvato).

L'articolo 15-bis proposto dall'onorevole Bogoni ed altri è precluso. Pongo in votazione l'articolo 16 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per i personali delle carriere ausiliarie).

Per gli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie, il rapporto è compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di sezione o dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia stato da lui stesso compilato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, al quale non sono stati presentati emendamenti.

CAPO IV. — SANZIONI DISCIPLINARI.

ART. 17.

(Censura).

Ai direttori provinciali ed ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche la censura è inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; ai capi degli ispettorati telefonici di zona, dal direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; ai direttori di centri regionali automezzi e ai direttori di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18.

(Sanzioni pecuniarie).

Per lievi mancanze, per le quali non si ritenga applicabile la censura, agli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere inflitte dal superiore diretto pene pecuniarie di importo da lire 25 a lire 500.

Per le pene pecuniarie superiori alle lire 200 è ammesso ricorso al capo dell'ufficio periferico da cui l'impiegato dipende, ovvero per gli impiegati dell'amministrazione centrale, al competente capo del personale.

Quando la pena pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'ufficio periferico o dal capo del personale il ricorso è prodotto al direttore generale o al direttore tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da essa dipendenti.

Delle pene pecuniarie non si fa menzione nello stato matricolare.

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera propongono di sostituire il primo comma con il seguente.

« Per lievi mancanze per le quali non si ritenga applicabile la censura, agli impiegati

delle carriere esecutive ed ausiliarie, nonché a quelli della seconda e terza categoria di esercizio, possono essere inflitte dal superiore diretto pene pecuniarie di importo da lire 25 a lire 200 ».

FRANCAVILLA Col nostro emendamento si propone la riduzione dell'ammenda da 500 a 200 lire perché la stragrande maggioranza dei lavoratori soggetti a tale sanzione pecuniaria si troverebbe a essere privata di mezza giornata di paga, e ciò ci sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18 con l'emendamento Bogoni.

(È approvato).

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente

« Per le pene pecuniarie superiori alle lire 100 è ammesso ricorso al Capo dell'ufficio da cui l'impiegato dipende ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma col l'emendamento Bogoni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti Bogoni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, al quale non sono stati presentati emendamenti.

CAPO V. — DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE AUSILIARIO.

ART. 19.

(Uniforme).

L'Amministrazione fornisce a proprio carico i capi di vestiario al personale postale, telegrafico e telefonico, che in servizio ha l'obbligo di indossare l'uniforme o particolari indumenti protettivi in rapporto alle speciali mansioni disimpegnate.

(È approvato)

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

Do lettura dell'articolo 20.

CAPO VI. — VALUTAZIONE DEI SERVIZI.

ART. 20.

(Riconoscimento di servizio ai fini di quiescenza).

In caso di passaggio, senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali ed agenzie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applica, per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere, in relazione ai servizi prestati con iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici e per quelli prestati come impiegato dello Stato, la norma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 112, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio riscattato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza istituito presso l'Istituto di postelegrafonici si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso.

Per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che non si siano avvalsi della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ai fini dell'applicazione del precedente comma primo, il servizio prestato in qualità di ricevitore a decorrere dal 1° luglio 1936, può essere riscattato in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« I limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo con diritto al massimo trattamento di pensione, per il personale delle

tre categorie di esercizio, sono fissati in 60 anni di età e 35 anni di servizio.

Il servizio minimo per maturare il diritto alla pensione è fissato in anni 15.

Allo stesso personale viene concesso inoltre, ogni 7 anni, uno scatto anticipato sullo stipendio in godimento ».

FRANCAVILLA. Noi chiediamo una riduzione dei limiti utili per il collocamento a riposo. Tali limiti sono: 60 anni di età, anziché 65, e 35 anni di servizio. Questa richiesta è giustificata dalla penosità e dalla gravità del lavoro dei dipendenti dell'azienda che non è paragonabile con quello compiuto dai dipendenti dei ministeri a carattere burocratico.

CALANDRONE PACIFICO. Desidero far presente che la competente Commissione del Senato proprio in questi giorni ha trattato il problema della quiescenza del personale dipendente dagli enti pubblici ed ha approvato un riadattamento della questione previdenziale per i pubblici dipendenti e i limiti per il raggiungimento del minimo di pensione. Questo l'ho appreso dalla stampa e corrisponde all'emendamento da noi presentato. Il minimo della pensione, stabilito nel trentatré per cento, si ottiene con 15 anni di servizio; il massimo si ottiene con 35 anni di servizio, anziché con 40.

CAPPUGI. Questi limiti sono stati approvati dal Senato. Domani mattina la Commissione interni discuterà il testo al quale ha accennato l'onorevole Calandrone relativo al nuovo trattamento di pensione e sui criteri di quiescenza.

La Commissione interni discuterà sul testo approvato dal Senato, il quale ha modificato il testo approvato dalla Camera. Bisognerà quindi vedere se i limiti sono quelli approvati dalla nostra I Commissione e regolarli in conseguenza.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Qui siamo di fronte ad un emendamento aggiuntivo che non è evidentemente necessario. Se vi è una disposizione generale, essa varrà per tutte le amministrazioni.

CAPPUGI. La legge riguarda il personale statale e quello delle aziende a carattere autonomo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo l'esame dell'emendamento aggiuntivo Bogoni. L'articolo 20-bis proposto dall'onorevole Bogoni ed altri è stato ritirato.

Passiamo all'articolo 21, sul quale vi è un solo emendamento aggiuntivo.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

Pongo in votazione l'articolo 21:

(*Valutazione del servizio di salariato*).

« Agli operai permanenti o temporanei delle Aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che abbiano ottenuto o ottengano la nomina o il passaggio nei ruoli organici previsti dalle tabelle di cui agli allegati I e II alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Seneraro Santo, Ducci, Bensi e Manera hanno proposto il seguente comma aggiuntivo.

« Ai fini dell'applicazione degli scatti biennali di anzianità di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e della legge 8 agosto 1957, n. 751 ed ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, vengono considerati i periodi di servizio prestati nella posizione di non di ruolo e nelle categorie e qualifiche inferiori ».

L'onorevole Francavilla ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FRANCAVILLA. La liquidazione dell'indennità di buonuscita, secondo il testo governativo, andrebbe commisurata agli anni di servizio prestati come impiegato di ruolo.

Il nostro emendamento tende a mutare la sostanza di questa impostazione. Poiché la stragrande maggioranza dei postelegrafonici, prima di ottenere la sistemazione in ruolo, è stata, per lungo tempo, non di ruolo, all'atto del collocamento a riposo la liquidazione delle indennità di buonuscita non terrebbe conto di questo servizio precedente, e pertanto verrebbe ridotta in misura considerevole. Pertanto, noi chiediamo che, ai fini almeno della liquidazione dell'indennità di buonuscita, siano considerati gli anni di servizio prestati come non di ruolo, oppure in altre categorie. Questa è l'essenza del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Quale è il parere del relatore su questo emendamento?

BIMA, *Relatore*. L'accoglimento di questo emendamento sconvolgerebbe le previsioni finanziarie su cui si basa il disegno di legge. Per questo motivo debbo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non posso accettare questo emendamento: si tratterebbe di conglobare i servizi prestati fuori ruolo, e questo è contro qualsiasi ordinamento vigente.

MANIERA. Io vorrei sapere se gli ex ausiliari hanno versato dei contributi alla loro cassa. Se così fosse, non vi sarebbero oneri finanziari per lo Stato.

SANTI. Se all'approvazione dell'emendamento ostassero solo le ragioni addotte dal relatore, secondo me dovremmo accoglierlo. Infatti, non capisco come ci si debba preoccupare della copertura di una spesa che non ha una scadenza fissa può verificarsi dopo dieci anni, come può verificarsi fra 15 anni.

D'altra parte, le aziende in questione provvederanno agli oneri tenendo conto degli incrementi che ad esse deriveranno in futuro.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vi è un equivoco fondamentale.

Innanzitutto l'accettazione dell'emendamento costituirebbe una deroga al principio sancito dagli articoli 2 e 48 del testo unico sull'opera di previdenza, in cui viene stabilito che l'indennità di buonuscita è computata solamente in base agli anni di servizio prestati nei ruoli dello Stato. Quindi, anche per una questione di principio e di armonia, non è pensabile computare a questi fini anche gli anni prestati fuori ruolo.

Inoltre, i contributi E.N.P.A.S. che potrebbero essere utilizzati per far fronte a queste indennità, non sono versati dal personale non di ruolo: conseguentemente l'E.N.P.A.S. dovrebbe erogare una buonuscita integrativa, senza aver ricevuto i corrispondenti contributi. Pertanto, è chiaro che il problema della copertura sorgerebbe per l'E.N.P.A.S. che dovrebbe essere reintegrata dal Governo.

CACCIATORE. È chiaro che l'emendamento tende a far considerare questi servizi come servizi di ruolo, e pertanto l'amministrazione è tenuta a versare i relativi contributi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma tutte le altre categorie che si trovano nella stessa situazione?

MANIERA. Agli ex ausiliari, agli effetti della pensione, è stato considerato quel periodo.

FRANCAVILLA. E perché questo è avvenuto? Perché, in realtà, questa categoria è quella che ha subito, in questi ultimi anni, i maggiori danni, in fatto di sistemazione.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Al riguardo, vi è una proposta di legge dell'onorevole Scalia: rimandiamo il problema a quella sede.

FRANCAVILLA. Ora siamo in argomento. Quanto alla copertura, essa avverrà automaticamente. Inoltre, bisogna prevedere un incremento generale dell'azienda.

CALANDRONE PACIFICO. Ho ricevuto in questi giorni parecchi di questi operai, che prestano da decenni la loro attività presso l'amministrazione postelegrafonica e il cui passaggio in ruolo o non è ancora avvenuto, o è avvenuto con molto ritardo. Essi si lamentano delle condizioni di palese inferiorità in cui si trovano e dei diritti che avevano perso. L'accoglimento dell'emendamento sanerebbe questa ingiustizia.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La copertura automatica sarebbe determinata dai versamenti che l'amministrazione deve fare all'E.N.P.A.S....

CAPPUGI. L'onorevole Ministro ha proposto di rinviare l'argomento alla discussione della proposta Scalia.

Per quanto riguarda gli scatti e la buonuscita, mi pare che, sostanzialmente, il Governo non si sia dichiarato contrario...

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io sono contrario. Esamineremo più profondamente la materia nella sede opportuna.

CALANDRONE PACIFICO. Vorrei che l'onorevole Scalia ci dicesse se è disposto a inserire nel disegno di legge al nostro esame quanto è contenuto nella sua proposta di legge.

SCALIA. Il mio testo differisce da quello ora in discussione. Io ho parlato di personale ausiliario di ruolo e non di ruolo. Si prospetta questa possibilità, dal momento che su quella posizione potremmo accordarci tutti: si potrebbe soprassedere alla votazione dell'articolo ora in discussione ed esaminarlo contestualmente con la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Questa proposta era stata da me fatta sin dall'inizio, ma non era stata approvata. Considerato comunque l'attuale orientamento della Commissione, rinvio senz'altro l'articolo.

Passiamo all'articolo 22:

(Consigli e Commissioni di disciplina).

« Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rimangono ferme le disposizioni

di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, concernente il Consiglio centrale e il Consiglio provinciale di disciplina.

I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico sono formulati da apposita Commissione centrale costituita presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presieduta dal direttore tecnico dell'Azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'Azienda medesima ».

Su di esso sono stati presentati due emendamenti sostitutivi.

Il primo, proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera, è così formulato:

« Salvo quanto previsto in materia disciplinare e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parziale modifica delle disposizioni di cui al regio decreto legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, viene stabilito che a far parte del consiglio centrale e dei consigli provinciali di disciplina, siano chiamati due rappresentanti del personale eletti ogni due anni a scrutinio diretto e segreto su liste di candidati presentate dalle organizzazioni sindacali ».

Il secondo emendamento, proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera, è il seguente:

« Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parziale modifica delle disposizioni di cui al regio decreto legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, viene stabilito che a far parte del consiglio centrale e dei consigli provinciali di disciplina, siano chiamati i rappresentanti del personale, democraticamente eletti fra i lavoratori.

I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico, sono formulati da apposita commissione centrale costituita presso l'azienda di Stato per i servizi telefonici, presieduta dal

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

direttore tecnico dell'azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di Ispettore generale appartenenti all'azienda medesima e due rappresentanti del personale eletti democraticamente dai lavoratori ».

Il secondo emendamento è stato ritirato mentre il primo permene.

FRANCAVILLA. Il nostro emendamento tende ad assicurare una rappresentanza del personale nel consiglio di disciplina. Tale richiesta trova origine nel principio generale della democratizzazione della pubblica amministrazione. Ritengo che questo principio — anche sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Costituzione — possa essere accettato dal Governo e dalla maggioranza della Commissione: si tratta di assicurare nel consiglio di disciplina la rappresentanza del personale appunto per dare ad esso la possibilità di tutelarsi adeguatamente nel corso dell'azione disciplinare.

CALANDRONE PACIFICO. Vorrei ricordare all'onorevole Rubeo che l'intesa raggiunta tra gli uffici-studi della C.I.S.L. e della C.G.I.L. prevedeva anche un accordo su questo punto; non vi è ragione per ritenere che questa posizione debba essere modificata. « Si ribadisce — dichiarava quell'accordo — la necessità della rappresentanza sindacale unitaria, e non per gruppi o categorie di personale, sia nei consigli di amministrazione che nelle commissioni di avanzamento ». L'emendamento risponde appunto a questa esigenza.

CAPPUGI. Il caso è ben diverso. Qui non si tratta né di consigli di amministrazione né di commissioni di avanzamento, ma di consiglio di disciplina.

CALANDRONE PACIFICO. Il criterio è lo stesso: il problema di fondo è quello della rappresentanza unitaria dei lavoratori in modo che tutte le categorie possono essere rappresentate. Se si adotta questo criterio — così come avviene nel successivo articolo — per il consiglio di amministrazione, tanto più lo si deve adottare per il consiglio di disciplina che, fra l'altro, è ancora più vicino all'interesse diretto dei lavoratori, in quanto i provvedimenti disciplinari che vengono assunti nei loro confronti possono anche essere radicali. Ogni tribunale consente una difesa!

FRANCAVILLA. Voglio richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il sindacato dei ferrovieri ha conquistato questo diritto della eleggibilità dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non nel consiglio di

disciplina! Si tratta di cose completamente diverse.

BIMA, *Relatore*. Sono decisamente contrario a questo emendamento perché esso introdurrebbe nel giudicato della commissione di disciplina il criterio di appartenenza a una organizzazione sindacale, anziché un principio di obiettività. In secondo luogo mi sembra che questa materia non dovrebbe essere regolata dal presente disegno di legge, e che dovrà essere discussa quando sarà esaminato il disegno di legge sulla riforma di struttura dell'azienda postelegrafonica. È vero che al secondo comma dell'articolo 22 non si tiene conto di questa esigenza, ma va tenuto presente che nella prima stesura del disegno di legge quel comma non figurava. E devo affermare che in linea di principio sarei contrario anche a quel comma.

SANTI. Noi sosteniamo il principio che nei consigli di disciplina, nei diversi gradi provinciali e nazionale, sia necessaria una rappresentanza del personale; e per essere espressione democratica dei lavoratori tale rappresentanza deve essere elettiva.

CAPPUGI. Mi sembra che la tesi del relatore sulla non pertinenza di questa norma sia alquanto discutibile, perché già il Governo ha incluso questa materia nel disegno di legge. Più logico potrebbe apparire, eventualmente, stralciare tutta la materia, rinviando la soluzione del problema a quando faremo la legge sulla riforma dell'azienda. Su questa impostazione sono d'accordo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il primo comma dell'articolo contiene un richiamo, a mio avviso opportuno, sulle norme generali della materia, mentre il secondo comma tende a colmare una lacuna per la quale vi era una certa urgenza. Tuttavia, se la Commissione fosse favorevole allo stralcio, il Governo si rimetterebbe alla sua decisione.

Faccio per altro osservare che alcune organizzazioni sindacali hanno ritenuto opportuno che la materia delle commissioni di avanzamento e dei consigli di disciplina non trovasse posto in questo disegno di legge ma venisse regolata in sede di riforma di struttura dell'azienda, come appare più logico anche dal punto di vista della sistematica. Ritengo tuttavia che, anche se dovesse essere votato l'articolo 22 nel testo governativo — che io insisto nel voler mantenere — ciò non significherebbe che necessariamente dobbiamo, con la presente legge, esaurire tutta la materia. A parte problemi particolari di speciale urgenza, la sostanza della questione dovrebbe

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

essere rimessa a una sistemazione definitiva della materia.

SANTI. Noi riteniamo opportuno che la Commissione riaffermi il principio della rappresentanza elettiva dei lavoratori nei consigli di disciplina. Ritengo che questa norma non possa essere rinviata perché se i consigli devono funzionare noi vogliamo che funzionino in modo democratico. Per queste ragioni insistiamo sulla votazione del nostro emendamento.

CACCIATORE. L'amministrazione verrebbe ad essere nello stesso tempo parte in causa e giudice!

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È l'amministrazione che giudica, ed essa rappresenta tutto il personale.

D'altra parte non è necessaria questa rappresentanza elettiva per consentire all'imputato la difesa. Anche oggi chi è incriminato ha il diritto di difendersi nei modi già previsti. Il rappresentante del personale non potrebbe comunque essere il patrono o il tutore del dipendente incriminato ma il giudice, e quando si è di fronte a un giudice non si può più parlare di difensore. Il senso di responsabilità lo hanno certamente anche i rappresentanti dell'amministrazione. Non si creda d'altra parte che tutti i provvedimenti disciplinari finiscono con l'accertamento delle responsabilità. Molti si concludono col proscioglimento, il che significa che il giudizio viene condotto con criteri di obiettività.

PRESIDENTE. La Commissione deve ora pronunziarsi sulla proposta di stralcio dell'onorevole Cappugi, che ha la precedenza sull'emendamento Bogoni: questo, infatti, se è aggiuntivo nella sostanza, è sostitutivo nella formulazione.

CACCIATORE. Il Ministro ha ritenuto necessario aggiungere un comma per evitare equivoci sulla legittimità.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se la Commissione lo vuole stralciare vuol dire che i consigli di disciplina continueranno a funzionare come finora hanno funzionato.

SANTI. Purtroppo ci troviamo, anche per difetto di formulazione dell'articolo sostitutivo, in una situazione molto confusa. La prima parte dell'articolo 22 è una norma di carattere generale. La seconda parte è un dispositivo particolare che riguarda la Commissione centrale costituita presso l'azienda di Stato per i servizi telefonici, e l'onorevole Ministro propone che sia presieduta dal direttore tecnico dell'azienda stessa e composta

di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'azienda medesima.

Noi tendiamo ad affermare il principio che in tutti i consigli di disciplina devono entrare i rappresentanti eletti dal personale.

CAPPUGI. Devono far parte in aggiunta agli altri membri.

SANTI. Si capisce.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero precisare che la prima parte dell'articolo fa riferimento alla legislazione esistente, soprattutto per evitare che tutti i provvedimenti disciplinari affluiscono al centro. La seconda parte, che non è strettamente necessaria, serve a evitare che si possa sostenere che anche i dipendenti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici debbano essere giudicati dal consiglio di disciplina dell'azienda delle poste. S'intende, quindi, legittimare la esistenza delle due commissioni. Lo stralcio, qualora la Commissione lo approvasse, non verrebbe a pregiudicare nulla, mentre creerebbe qualche perplessità sulla legittimità della Commissione di disciplina per l'azienda di Stato per i servizi telefonici. Per questo è stato introdotto l'ultimo comma, anche se con esso non si è pensato di esaurire, né di affrontare in pieno il problema delle Commissioni di disciplina e quello delle Commissioni di avanzamento, il cui posto logico, come sistematica legislativa, si è ritenuto in sede ministeriale, e con la piena adesione di alcune organizzazioni sindacali, essere quello della riforma di struttura dell'azienda.

SANTI. Noi concordiamo sulla necessità di mantenere il consiglio provinciale di disciplina perché non si possono far affluire al centro una infinità di ricorsi. Il nostro emendamento manca di un accenno specifico alla Commissione di disciplina dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, ma possiamo inserirlo. Noi sosteniamo il principio della partecipazione del personale nel modo che abbiamo detto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Indipendentemente dal merito per il quale potrei avere valide ragioni per assumere un atteggiamento contrario, penso che la materia, siccome con l'emendamento viene ad essere completamente modificata, non possa oggi essere affrontata *funditus*, ma deve trovare il suo posto, se si vuole discutere di innovazioni così radicali, in sede più opportuna.

CAPPUGI. Allora accetta la mia proposta.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non è necessario lo

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

stralcio se si vuol mantenere lo *status quo*; se questo si vuol modificare, l'esame deve essere fatto in quella sede nella quale tutto il problema sarà affrontato.

SANTI. La sede è questa. Noi sosteniamo che debbono far parte della Commissione di disciplina i rappresentanti del personale.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Eventuali innovazioni non possono trovar posto in questa sede.

CACCIATORE. Ma ella già apporta delle innovazioni.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'articolo è stato incluso nel disegno di legge solo per evitare dubbi sulla legittimità delle Commissioni.

FRANCAVILLA. Non riesco a comprendere cosa innovi di sostanziale la presenza di due rappresentanti del personale.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È una proposta che innova profondamente.

SANTI. Siamo d'accordo che innovi, onorevole Ministro. Ma qui ci troviamo di fronte ad un disegno di legge da lei presentato che ad un certo momento...

PRESIDENTE. Mi pare onorevole Santi che le sue giuste osservazioni trovino rispondenza nel secondo emendamento sostitutivo che l'onorevole Bogoni ha ritirato. Si potrebbe riprenderlo e votarlo, ritirando il primo.

SANTI. D'accordo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Siccome ci siamo indugiati soprattutto sulla posizione preliminare, vorrei osservare sul merito, che ha il suo grande peso, che qui vi è un riferimento, come poc'anzi ho accennato, all'ordinamento generale con un accenno specifico al decreto-legge del 1925 che si mantiene in vita per evitare che si possa considerare come caduta la legittimità delle Commissioni periferiche. Il rilievo che l'emendamento rappresenta una radicale trasformazione, che per me non trova logica sede qui, è anche fondato sul fatto che si verrebbe qui a modificare l'ordinamento generale, che ha escluso in sede di legge delegata, la partecipazione del personale ai consigli di disciplina.

PRESIDENTE. Questa è una questione di merito.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma su di essa debbo richiamare l'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Santi vuol mantenere ferma la seconda parte dell'articolo proposto dal Governo. Naturalmente, dal suo

punto di vista, nella prima e nella seconda parte vuole includere i rappresentanti del personale. Anziché votare sul primo emendamento, dobbiamo votare sul secondo che deve essere ripreso. Poi la Commissione deciderà sulla questione di merito. Poiché l'onorevole Cappugi insiste sulla sua proposta di stralcio, dov'è perla in votazione.

SANTI. È più lontano lo stralcio o la soppressione? Lo stralcio è soppressione; la sostituzione è soppressione prima di tutto e poi sostituzione.

PRESIDENTE. Una norma regolamentare stabilisce che quando un articolo è soppresso si intende rigettato e non si può riproporre se non è trascorso il termine stabilito dal regolamento. L'articolo stralcio si può riproporre immediatamente. Questa è la differenza. Di conseguenza la soppressione è più lontana dello stralcio.

CAPPUGI. Ritiro la mia proposta di stralcio.

CONCETTI. Vorrei fare un'osservazione di carattere generale.

Viene proposto di includere rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di disciplina, il quale, evidentemente, ha una sua particolare fisionomia e funzioni proprie.

Si porrebbe qui un problema di legittimità, proponendo, quasi di scorcio, un problema di questa natura e di questa portata.

Secondariamente, questa inclusione di lavoratori non mirerebbe a dare un assetto al collegio giudicante, ma tenderebbe a conferirgli la rappresentanza di diversità di opinioni. In questo modo si verrebbe a snaturare completamente le funzioni del consiglio di disciplina. Sarebbe assurdo ammettere, in Corte di assise o in Corte di appello, la rappresentanza di colui che subisce il giudizio.

Traendosi di un collegio giudicante, che significato ha la rappresentanza sindacale? Non ha alcun significato, in quanto la tutela è ben più ampia e va oltre il consiglio di disciplina.

Ho voluto sottolineare queste cose per dimostrare che, a mio avviso, l'emendamento è improponibile.

CACCIATORE. Ella dovrebbe leggere l'ultimo comma dell'articolo 22. Noi chiediamo che ai due impiegati in esso previsti, ne siano aggiunti altre due, oppure che i due impiegati, invece di essere designati dall'azienda, siano designati dal personale.

CONCETTI. L'ordinamento generale si oppone a questo.

PRESIDENTE. A me non sembra possa parlarsi di improponibilità dell'emendamento.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

Pertanto, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo:

« Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parziale modifica delle disposizioni di cui al regio decreto legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, viene stabilito che a far parte del consiglio centrale e dei consigli provinciali di disciplina, siano chiamati i rappresentanti del personale, democraticamente eletti fra i lavoratori.

I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico, sono formulati da apposita commissione centrale costituita presso l'azienda di Stato per i servizi telefonici, presieduta dal direttore tecnico dell'azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'azienda medesima e due rappresentanti del personale eletti democraticamente dai lavoratori ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 del testo governativo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23.

Ne do lettura.

(Consiglio di amministrazione).

« La composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione sono regolate dalle disposizioni di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dal regio decreto-legge 2 marzo 1945, n. 130.

La composizione del Consiglio di amministrazione è integrata:

dal Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

da un terzo funzionario scelto tra il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che dura in carica un anno e può essere riconfermato,

da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, scelto dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria, che dura in carica un anno e può essere riconfermato ».

Vi è il seguente emendamento sostitutivo da me presentato:

« La composizione e la competenza del consiglio di amministrazione sono regolate dalle disposizioni di cui al regio decreto legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21

marzo 1926, n. 597, modificato dal regio decreto legge 2 marzo 1945, n. 130.

La composizione del consiglio di amministrazione è integrata:

dal sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

da un terzo funzionario scelto tra il personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che dura in carica un anno e può essere riconfermato;

da un rappresentante del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, scelto dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria, che dura in carica un anno e può essere riconfermato ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera, hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo.

« Le disposizioni di cui al regio decreto legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 597, modificato dal regio decreto legge 2 marzo 1945, n. 130, sono modificate, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione per la rappresentanza del personale, nel modo seguente:

« Tre rappresentanti del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. uno, per la prima categoria di esercizio, uno per la seconda e uno per la terza; ed uno per il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, eletti a scrutinio diretto e segreto ».

L'onorevole Bogoni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BOGONI. Il nostro emendamento si ispira al concetto della democratizzazione dei consigli di amministrazione.

Attualmente fanno parte del consiglio di amministrazione due rappresentanti del personale, scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali. Con il nostro emendamento si chiede di aumentare a 4 i rappresentanti del personale (compreso uno per la azienda di Stato dei servizi telefonici) non più scelti dal Ministero su terne, ma eletti direttamente dal personale a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceccherini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 23 col seguente:

« La composizione del Consiglio di amministrazione è integrata:

dal Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

da un terzo funzionario scelto tra il personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che dura in carica un anno e può essere riconfermato;

da un terzo rappresentante di personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, scelto dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria, che dura in carica un anno e può essere riconfermato,

da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, scelto dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria che dura in carica un anno e può essere riconfermato ».

L'onorevole Ceccherini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CECCHERINI. L'emendamento da me presentato vorrebbe l'inserimento di un terzo rappresentante del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, scelto dal ministero su terne indicate dalle rappresentanze di categoria, la cui durata in carica sia di un anno, con possibilità di riconferma.

Pertanto, il testo governativo va integrato con l'aggiunta di « da un terzo rappresentante del personale ».

CAPPUGI. Poiché l'emendamento Bogoni fa riferimento alle categorie, noi concordiamo con l'emendamento Ceccherini che prescinde da quella impostazione. Perciò aderiamo a portare a tre i rappresentanti del personale.

SANTI. Poiché i rappresentanti sono tre, mentre i raggruppamenti del personale sono 4 (personale ausiliario, esecutivo, di concetto e direttivo) quale categoria rimarrà esclusa?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La direttiva, che comunque si può ritenere abbia già i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

SANTI. Il nostro emendamento propone che in totale i rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione siano 4.

Vi è poi il problema della designazione. Analogamente a quanto si fa per il consiglio di amministrazione delle ferrovie, noi proponiamo che i rappresentanti del personale siano eletti. Il sistema non dà luogo ad inconvenienti, poiché la rappresentanza del personale è espressa nel modo più democratico.

CAPPUGI. Per quanto riguarda i telefonici, vi è un comma a parte. Il problema è di portare da due a tre, attraverso l'accoglimento della proposta Ceccherini, i rappresentanti del personale. È evidente che la categoria direttiva è già rappresentata.

Ho aderito all'emendamento Ceccherini che non pregiudica il modo di elezione. Se tuttavia si intendesse adottare la stessa prassi che è già in atto presso il consiglio di amministrazione delle ferrovie — ossia l'elezione fatta dalla base — sono perfettamente d'accordo.

COLASANTO. Vi sono attualmente nel consiglio di amministrazione due rappresentanti per le poste e telegrafi e uno per i telefoni; se aumentiamo i primi, è evidente che si viene a creare uno squilibrio a svantaggio dei secondi.

BIMA, *Relatore*. Sono sempre del parere che questa discussione sia assolutamente estranea all'oggetto del disegno di legge. Potrei eventualmente accettare soltanto quelle norme che abbiano diretta attinenza con la stessa funzionalità dell'amministrazione. Io ritengo che la discussione debba essere mantenuta in limiti ristretti perché non si pregiudichi la struttura nuova che verrà data domani all'azienda. Se si dovesse entrare nel merito, sono d'accordo nel ritenere che la rappresentanza elettiva del personale sia quella più rispondente ai principi della democrazia. Ma siccome si tratta di un problema che in questa sede non si deve affrontare, proporrei di lasciare le cose come sono e di non complicare ulteriormente il lavoro di coloro che dovranno apprestare il disegno di legge riguardante la nuova struttura dell'amministrazione.

In via principale sarei favorevole allo stralcio ma, dato che vi è convergenza un po' da tutte le parti sulla modifica di questa norma, ritengo opportuno che ci si attenga al testo del Governo che mi pare sia il più semplice.

Sono pertanto contrario all'aumento del numero dei rappresentanti dei lavoratori.

CACCIATORE. Il nostro emendamento è strettamente attinente alla materia. Il disegno di legge fa riferimento in più occasioni a funzionari « scelti » dall'amministrazione: indica, dunque, il sistema per la designazione di questi rappresentanti, che noi invece vorremmo fossero eletti dalla base.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il relatore ha sostanzialmente ragione quando osserva che l'argomento sarebbe di per sé estraneo al disegno di legge. Vi è stata tuttavia una ragione di carattere contingente che ha indotto il Governo a proporre una tale norma, senza tuttavia aver la pretesa di affrontare tutto il problema, che troverà la sua soluzione definitiva

in sede di riforma di struttura dell'azienda. Lo stesso richiamo al precedente dell'amministrazione ferroviaria è sostanzialmente su questa linea perché il criterio della elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato fu fissato con la legge che regolò il funzionamento e la competenza del consiglio stesso.

Attualmente del consiglio d'amministrazione dell'azienda delle poste e telegrafi non fa parte il Sottosegretario di Stato. Per scongiurare eventuali annullamenti di decisioni a causa della presenza contemporanea del Ministro e del Sottosegretario questa è stata evitata, ma si è oggi ritenuto di sanare la situazione attraverso l'articolo proposto. Nel procedere a questo ritocco, si è ravvisata l'opportunità di apportarne un altro, includendo nel consiglio — proprio in conseguenza delle sollecitazioni esercitate dal personale dell'azienda telefonica — anche un rappresentante dei telefoni. Includendo il terzo rappresentante del personale, logicamente si doveva includere un terzo funzionario in rappresentanza dell'amministrazione per mantenere il precedente equilibrio. Queste le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare nell'attuale formulazione l'articolo 23.

Il Governo ritiene in ogni modo che altre proposte relative a questa materia dovrebbero essere esaminate in sede di riforma di struttura, anche perché le elezioni non possono essere previste in maniera generica.

Se la Commissione ritiene che portare i ritocchi previsti dal disegno di legge comporta di per sé l'affrontare in pieno il problema della formazione e della funzionalità del consiglio d'amministrazione, il Governo potrebbe anche ritirare le proposte fatte e che erano ispirate unicamente dal proposito di porre rimedio ad alcuni inconvenienti di carattere contingente.

CAPPUGI. Dato che l'articolo esiste, onorevole Ministro, noi non possiamo lasciarlo passare in questa forma, neppure per le ragioni di opportunità che ella ci ha spiegato, anche perché vi è già il precedente dell'amministrazione ferroviaria.

Se la Commissione dovesse approvare l'articolo così come è formulato, verrebbe a costituirsi un precedente. Sarebbe meglio allora — se non possiamo affrontare il problema — lasciare le cose così come stanno, anche se il Sottosegretario continuerà a non poter partecipare alle riunioni del consiglio.

Ritengo pertanto di dover presentare il seguente emendamento aggiuntivo, nel quale

viene indicato il criterio della rappresentanza dei lavoratori:

« I rappresentanti di cui ai due commi precedenti sono eletti, nell'ambito delle rispettive carriere, a scrutinio segreto e diretto su liste presentate dalle organizzazioni sindacali ».

SANTI. La nostra parte si rende conto delle preoccupazioni del Ministro sul buon funzionamento del consiglio d'amministrazione. Ma, una volta che si ponga mano a questo problema e si modifichi la composizione del consiglio di amministrazione, non si vede perché — nonostante il contrario avviso del relatore — non si debba affrontare il problema di un diverso criterio di rappresentanza del personale. Dichiaro pertanto di concordare con la proposta presentata dall'onorevole Cappugi.

CAPPUGI. Per chiarire maggiormente la portata del mio emendamento, preciso che le categorie che eleggono ciascuna un rappresentante sono quelle di concetto, esecutiva e ausiliaria (con la esclusione della carriera direttiva, che deve ritenersi già rappresentata). Lo stesso accade per i telefonici, naturalmente adottando una adeguata formulazione.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Già in sede di amministrazione ferroviaria è stato accolto il principio della eleggibilità. Faccio però presente che la materia va bene articolata e che è necessario un regolamento (per le ferrovie vi è un decreto ministeriale).

Se ci si orientasse verso l'aumento dei rappresentanti dei dipendenti nel consiglio d'amministrazione, occorrerebbe includere in esso anche un altro funzionario per mantenere l'equilibrio.

PRESIDENTE. Comunico che è stato concordato il seguente testo.

« Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è così composto:

- a) dal Sottosegretario di Stato che lo presiede in caso di assenza del Ministro;
- b) dal Direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- c) dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;
- d) dal direttore dell'azienda di Stato per i servizi telefonici,
- e) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- f) da due funzionari del Ministero del tesoro;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

g) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

h) dal Presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

i) dal presidente dell'istituto postelegrafonici;

l) da tre rappresentanti del personale postelegrafonico;

m) da un rappresentante del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

I quattro rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Tutti i componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

CAPPUGI. Desidero sottoporre al Ministro una osservazione che ci è stata fatta presente dai rappresentanti sindacali. I rappresentanti della carriera direttiva vengono considerati tra quelli dell'amministrazione, il che comporta una specie di declassamento sindacale della carriera direttiva, la quale ha i suoi problemi. Viene fatto osservare che nel momento in cui si provvede a una riforma così sostanziale del consiglio di amministrazione, converrebbe includere anche un rappresentante della carriera direttiva.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono d'accordo.

CAPPUGI. Giustamente l'amministrazione si preoccupa dell'equilibrio. Avrete un consiglio più numeroso, ma sarà veramente rap-

presentativo dell'azienda, in quanto vi saranno le 4 categorie, più i telefonici.

Pertanto, o noi stabiliamo che i posti sono 4 e che si fa un'unica lista, e che conseguentemente tutti votino per i 4 rappresentanti, ma se teniamo conto delle categorie, evidentemente occorre far posto anche ai direttivi.

Secondo me, si potrebbe parlare di 4 rappresentanti del personale, senza distinzioni di categorie.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io preferirei questa soluzione.

SANTI. Anche io concordo.

CACCIATORE. Perché del consiglio di amministrazione fanno parte nello stesso tempo il Ministro e il Sottosegretario ?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Siccome tutta l'attività dell'azienda si svolge attraverso il consiglio di amministrazione, è chiaro che Ministro e Sottosegretario non possono seguire tutta l'attività se non partecipando al consiglio stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 23.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 21,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI